



# Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12

### OGGETTO:

**Atto di indirizzo relativamente alle missioni.**

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. REVELLI Francesco - Sindaco	Presente
2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco	Presente
3. MARIOTTI Antonella - Assessore	Presente
4. BLANGERO Michele - Assessore	Ass.Giust.
5. TODONE Marco - Assessore	Ass.Giust.
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 “Manovra correttiva 2010” - misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 31.05.2010, e convertito nella legge n. 122 / 2010, che prevede un a serie di tagli sulla spesa degli enti locali;

**Richiamati**, in particolare , i seguenti commi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall’anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell’art.6	Titolo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	Riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità	Riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009	

Preso altresì atto che:

- l’art. 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 purchè si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- l’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di revisione dell’ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei compiti ispettivi;

**Considerato che:**

- periodicamente viene richiesto al personale dell’Ente l’effettuazione di missioni per il disbrigo di adempimenti di servizio presso Uffici, Ditte od Enti, dislocati al di fuori del territorio comunale, o per la partecipazione a seminari e giornate di studio inerenti le attività di competenza;

- questo Ente è dotato di “auto grigia”
- sino ad oggi tali missioni sono state eseguite, prioritariamente, con il mezzo proprio dell’unità comandata in missione e solo nei casi di indisponibilità di utilizzo di tale vettura con i mezzi facenti parte del parco automezzi comunale;
- sino ad oggi per quanto riguarda l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, questa è sempre stata limitata ai casi di appurata ed assoluta necessità, in presenza di un effettivo interesse da parte del Comune, connesso ad un migliore e più celere espletamento del servizio e comunque subordinato alla domanda scritta da parte del dipendente interessato;
- il Comune si trova in una zona montana con scarsi collegamenti di mezzi pubblici;
- l’utilizzo dei mezzi pubblici è possibile in limitatissime situazioni e comporta comunque delle oggettive difficoltà, legate a orari e numero ridotto delle linee, tempi di percorrenza, distanza delle fermate dai luoghi di destinazione, tali da ripercuotersi negativamente sul buon andamento dell’Ente (apertura al pubblico degli Uffici, disagi per l’utenza, difficoltà di rapporti con le altre P.A.);
- assai difficilmente si può pertanto sopperire con l’uso di mezzi pubblici in quanto i collegamenti diretti di linea con le città e i comuni, da raggiungere per le missioni, sono spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi rispetto alle destinazioni finali;

#### **Rilevato che:**

- sull’argomento si è espressa inizialmente la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 22.10.2000 n. 36, affermando che la disposizione di cui all’art. 9 della legge 26.07.1978, n. 417, sebbene ancora vigente, legittimerebbe soltanto la sottoscrizione da parte dell’amministrazione di un’apposita polizza assicurativa, ma non anche la rifusione delle spese effettivamente sostenute dal dipendente autorizzato a far uso del proprio mezzo di trasporto e soltanto al personale che svolge funzioni ispettive, intendendosi per tali quelle relative a compiti di verifica e controllo, le amministrazioni potranno dunque continuare ad erogare i rimborsi spese per l’utilizzo del mezzo proprio;
- per le missioni relative ai dipendenti degli enti locali, anche la Magistratura contabile, in sede di controllo, è stata investita dalla questione e si sono pronunciate sia le sezioni regionali (la Sezione regionale della Lombardia con la deliberazione del 12 ottobre 2010 n. 949 e la Sezione regionale della Toscana con la deliberazione n. 170/2010, del 17 novembre 2010) che le Sezioni riunite con la deliberazione del 07.02.2011, n.8;
- la Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 949/2010) ritiene che la disposizione di cui all’art. 9 della legge 26.07.1978, n. 417 continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell’amministrazione; cosicché in definitiva ammette che “... la norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali ...”;
- pertanto, in vigore dell’art. 9 della legge 26.07.1978, n. 417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma (vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica), l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento;
- la Sezione regionale della Toscana (deliberazione n. 170/2010) afferma che la ratio della norma di cui all’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, anche in virtù della non abrogazione dell’art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull’istituto dell’autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue ed a sostegno di tale assunto cita la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che così

conclude:“l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”;

- afferma inoltre la medesima Sezione che “... Perciò, l’ente locale potrà autorizzare l’uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l’ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell’ente o ad utilizzare un’auto di servizio nelle disponibilità dell’ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente. L’ente, inoltre, dovrà mantenere in essere l’assicurazione Kasko connessa all’autorizzazione del mezzo proprio o stipularne una nuova qualora necessario, considerando che ancora possibile concedere l’autorizzazione in discorso, anche se, in assenza di rimborso, i casi concreti saranno molto ridotti rispetto al passato ...”;
- in conclusione, poiché sull’argomento si è già espressa, con parere difforme, la Sezione regionale della Lombardia con determinazione n. 949/2010 ritiene opportuno che della questione rivestendo particolare rilevanza, alla luce delle diverse interpretazioni, debbano occuparsi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti;
- le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 8 del 07.02.2011, disattendendo le conclusioni della Sezione regionale della Lombardia, che ha valorizzato la mancata abrogazione dell’art. 9 della legge del 1978 n. 417, secondo cui “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”, aderiscono all’interpretazione della Sezione regionale della Toscana, che riconoscendo viceversa una sopravvivenza dell’art. 9 della legge n. 417 del 1978 ammetterebbe l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali;
- infine secondo le Sezioni Riunite “... le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi ...”;

**Dato atto** che attualmente la materia dei rimborsi agli amministratori risulta disciplinata dal il D.M. 4 agosto 2011, il quale prevede che agli amministratori si devono applicare le stesse regole dettate dal contratto collettivo nazionale del personale;

**Precisato che** tali regole dispongono il riconoscimento dei biglietti aerei (da evidenziare che sulla base delle previsioni dettate dal DL n. 138/2011 occorre applicare come norma di principio a tutte le PA la utilizzazione della classe economica), dei biglietti di treno e dei taxi;

**Dato atto**, altresì, che per ciò che concerne il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate continuano a trovare applicazione la nota del MEF - Ragioneria dello Stato prot. 54055 del 21/04/2011 e il Decreto del Presidente dell’Unità di Missione dell’ex AGES prot. n. 25402 del 17 maggio 2011;

**Riconosciuto** che l’art. 9 della legge 417/1978, disciplinante l’uso del mezzo proprio, con provvedimento motivato, “anche” oltre i limiti della circoscrizione provinciale quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti più conveniente, non è stato abrogato per una mera disattenzione del legislatore, ma la sua portata è determinante per definire la questione di che trattasi;

**Preso atto** che se la Ragioneria dello Stato intende comunque limitarne la portata, esclusivamente per ragioni finanziarie che per una ricostruzione giuridica coerente, prevedendo che, al di fuori delle funzioni ispettive, di verifica e controllo, l'autorizzazione è finalizzata solo alla copertura assicurativa e resta esclusa la possibilità di rimborso spese, viceversa la magistratura contabile ne sposta la lettura su un concetto di modalità di organizzazione secondo criteri di buon andamento, in cui l'utilizzo del mezzo proprio può essere considerato più funzionale;

**Atteso che** in base all'interpretazione delle Sezioni Riunite di Controllo ogni amministrazione, secondo i propri ordinamenti, potrà prevedere, che al dipendente autorizzato a servirsi del mezzo proprio, spetti un indennizzo pari alla somma che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici, *"... ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi ..."*;

**Dato atto che**, in ultimo, tornando a pronunciarsi in ordine alla portata applicativa dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. nr. 100169 del 29/02/2012 - anche nell'ipotesi in cui ricorra una delle seguenti condizioni: non vi siano mezzi pubblici alternativi; l'uso di questi non risulti opportuno per un efficace svolgimento del servizio; l'uso del mezzo privato risulti economicamente più vantaggioso rispetto al mezzo pubblico - ha ribadito che, *"alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti sulla materia (cfr. deliberazioni a sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011), qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l'amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l'Ente avrebbe sostenuto per le spese del trasporto pubblico. Ciò nel pieno rispetto della normativa di contenimento della spesa introdotta con la manovra"*.

**Riconosciuto** che questo Ente ricade nella specifica fattispecie presa in considerazione dalla Ragioneria Generale dello Stato, con la citata nota prot. nr. 100169 del 29/02/2012;

**Ritenuto** che pertanto, alla luce di quanto sopra dover adottare il presente provvedimento, in sintonia con l'evolversi delle disposizioni in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, fornendo le seguenti direttive generali, con decorrenza 01/04/2012:

- a) il Responsabile del Servizio competente è autorizzato a stipulare o mantenere idonea polizza assicurativa a integrale copertura di tutti i rischi che possono derivare ai dipendenti comunali, al Segretario Comunale e agli amministratori interessati all'atto dello svolgimento delle missioni cui sono comandati e che facciano uso di mezzo proprio;
- b) il personale dipendente è autorizzato ad effettuare le missioni in nome, conto ed interesse di questo Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi prioritariamente dei mezzi facenti parte dell'autoparco comunale oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico;
- c) il personale dipendente, solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi del parco comunale, oppure quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione o quando il mezzo pubblico manchi del tutto - qualora venga dimostrato che ciò determina un più efficace espletamento dell'attività, derivante da un rapido rientro in servizio oppure da risparmi nel pernottamento o da un maggior numero di interventi - può esser preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati, all'uso del mezzo proprio. In tale caso, al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) e un indennizzo pari all'importo documentato che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui sopra che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono riportate, le seguenti direttive generali,:
  - il Responsabile del Servizio competente è autorizzato a stipulare o mantenere idonea polizza assicurativa a integrale copertura di tutti i rischi che possono derivare ai dipendenti comunali, al Segretario Comunale e agli amministratori interessati all'atto dello svolgimento delle missioni cui sono comandati e che facciano uso di mezzo proprio;
  - il personale dipendente è autorizzato ad effettuare le missioni in nome, conto ed interesse del Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi prioritariamente dei mezzi facenti parte dell'autoparco comunale oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico;
  - il personale dipendente, solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi del parco comunale, oppure quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione o quando il mezzo pubblico manchi del tutto - qualora venga dimostrato che ciò determina un più efficace espletamento dell'attività, derivante da un rapido rientro in servizio oppure da risparmi nel pernottamento o da un maggior numero di interventi - può essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio cui è demandato l'incarico dell'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati, all'uso del mezzo proprio. In tale caso, al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) e un indennizzo pari all'importo documentato che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici.
  - Anche agli amministratori che facciano uso della propria autovettura in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) e un indennizzo pari all'importo documentato che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici.
2. Di trasmettere in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Di dichiarare con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
F.to : REVELLI Francesco

Il Segretario Comunale  
F.to : Ramoino D.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Finanziario	Favorevole	16/01/2014	Ramoino D.ssa Roberta	Firmato
Parere Servizio Amministrativo	Favorevole	16/01/2014	Ramoino D.ssa Roberta	Firmato

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/01/2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì 28/01/2014

Il Segretario Comunale  
F.to: Ramoino D.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, 28/01/2014

Il Segretario Comunale  
Ramoino D.ssa Roberta

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

##### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-gen-2014.

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Ramoino D.ssa Roberta